

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

stipulata tra

**ALTAVITA- ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA-
IRA**

e

CIG _____

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 31.12.2024
alle ore 24.00 del 31.12.2025

DESCRIZIONE ATTIVITA'

1) Centro servizi BEATO PELLEGRINO - Via Beato Pellegrino 192 - Padova
Per ospiti non autosufficienti
POSTI LETTO 390

2) PENSIONATO PIAGGI –Piazzale Mazzini 16 –Padova
Per Ospiti autosufficienti
POSTI LETTO 60

3)Centro CIVITA – Alloggi protetti – Via Mons. Fortin 26/33 –Padova

4) Centro Diurno Casa Famiglia GIDONI – Via Mons. Fortin 34 –Padova
Per ospiti non autosufficienti
Capacità 30 utenti

5) Centro Servizi GIUSTO ANTONIO BOLIS –Piazza Beatrice De Claricini 12 –
Selvazzano Dentro (Pd)
Per ospiti non autosufficienti
POSTI LETTO 100

6) Centro Diurno MONTE GRANDE - Piazza Beatrice De Claricini 12 – Selvazzano
Dentro (Pd)
Per ospiti non autosufficienti
Capacità 30 utenti

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società controllata:	le Società che si trovano nei confronti della Contraente nei rapporti di cui all'ART. 2359 C.C.;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. - i dipendenti nonché tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività;
Società:	l'Impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la possibilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro:	RCT: la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione; RCO: Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Franchigia	L'importo espresso in valore assoluto, dedotto dalla somma

	indennizzabile, che l'Assicurato tiene a proprio carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Fatturato:	L'ammontare complessivo degli introiti risultante dalle evidenze ufficiali.
Broker Qualora designato	L'intermediario designato da ALTAVITA- IRA e riconosciuto dall'Assicuratore -

DESCRIZIONE GENERALE

A – Somme e rischi assicurati

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi

Massimali espressi in euro:

Massimale unico per sinistro e per anno assicurativo **5.000.000,00**

Sezione 2 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Massimali espressi in euro:

Massimale unico per sinistro e per anno assicurativo **5.000.000,00**

Ma con il limite per soggetto danneggiato di **1.500.000,00**

Per le conseguenze della Responsabilità Civile a sensi di Legge derivante all'Assicurato in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.

Clausola di non cumulo

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro che interessi contestualmente le garanzie relative a più sezioni, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a Euro 5.000.000,00.

B – Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore, coorganizzatore o altro coinvolgimento dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dell'Assicurato riguarda:

Ente IPAB che esercita l'attività di erogazione dell'attività socio-sanitaria in favore di persone anziane autosufficienti e non autosufficienti in regime residenziale e semi-residenziale.

Il tutto ovunque e comunque svolto, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo sia proprio che di terzi, nulla escluso né eccettuato, direttamente, indirettamente e/o in concorso con altri.

Sono parificate, come proprie dell'Assicurato, le attività svolte da altri soggetti a cui AltaVita-IRA affida attività istituzionali, culturali, informative, di svago e/o di assistenza o promozione.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, società, consorzi, associazioni ed aggregazioni similari, ed avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).

Con l'approvazione degli organi competenti, l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio di tutte le attività sopra menzionate da e per conto di altri Enti, in appalto o in qualsiasi altra forma.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti o accadimenti colposi, posti in essere, durante il periodo di validità della garanzia.

L'Assicurazione vale anche per:

la Responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

la Responsabilità Civile che dovesse ricadere sull'Assicurato, a norma di legge, nella sua veste di committente di lavori o servizi, affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

Art. 1.1 – Novero dei Terzi

Si conviene tra le parti, che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali.

Limitatamente alle sole lesioni corporali, non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera nei loro confronti l'assicurazione RCO.

La garanzia R.C.T. si estende altresì ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate, ai lavoratori parasubordinati ed a altri soggetti che collaborano anche come volontari o tirocinanti, diversi dai dipendenti diretti o figure previste dalla legge.

Sono compresi, sia i danni subiti, che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato o a prestatori d'opera come sopra.

È comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite da Assicuratori Sociali e/o Enti Previdenziali.

Sezione 2 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'Inail e/o dall'Inps e/o altri Enti previdenziali, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro, dipendenti ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle disposizioni di legge, disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'Inail e/o dall'Inps e/o da altri Enti Previdenziali, cagionati ai lavoratori, per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 1.2 – Malattie professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Da questa garanzia sono esclusi i danni:

- 1.2a derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.
- 1.2b verificatisi in connessione diretta od indiretta di campi elettromagnetici.
- 1.2c derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica.

Per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o per incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.

Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Art. 1.3 – Denuncia di sinistro – obblighi dell'Assicurato -

In caso di sinistro RCT

l'Assicurato Contraente deve dare avviso scritto all'Assicuratore, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Deve fare seguito ogni ulteriore indicazione sulle modalità di accadimento del sinistro di cui ne sia venuto a conoscenza, nonché di tutti i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

In caso di sinistro RCO

l'Assicurato Contraente deve denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge sugli infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o di tutti gli aventi diritto, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art. 2 – Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- 2.1. – da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi, nell'assicurazione, a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
 - 2.1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
 - 2.1.2. sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dell'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto od ente del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;
- 2.2. – ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990 del 24.12.1969 e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria;
- 2.3. – derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione di fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- 2.4 – di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati e conseguenti a inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo;
Tali danni sono tuttavia compresi in garanzia qualora siano provocati da fatto accidentale;
- 2.5- derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture o guasti o eventi accidentali a impianti o condutture, e che la responsabilità sia riconducibile all'Assicurato;
- 2.6. – derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto;
- 2.7 – verificatisi in connessione diretta od indiretta di campi elettromagnetici;
- 2.8. – derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica.
Per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o per incarico o d'intesa con un organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.
Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- 2.9. – derivanti o riconducibili a responsabilità professionali e/o attività medica, fermi comunque i disposti, di seguito indicati, relativi al personale addetto i servizi di sicurezza e dei responsabili e coordinatori dei lavori, previsti dalla normativa di Legge vigente;
- 2.10. – derivanti direttamente o indirettamente, dalla malattia Coronavirus (COVID-19) e/o dal Sars Cov-2 (e da qualsiasi mutazione o variazione di tale virus) e/o da ogni altra malattia trasmissibile (e dai relativi virus o organismi) che sia stata qualificata quale epidemia o pandemia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da altra autorità competente in materia di sanità pubblica.

Art. 3 – PRECISAZIONI

A maggior chiarimento si precisa, a titolo indicativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche:

- 3.1 L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- 3.2 la Responsabilità civile personale di tutti i Dirigenti e dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a Terzi e/o a Dirigenti, dipendenti e prestatori d'opera come prima descritti, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni o incarichi, cioè entro i limiti del massimale convenuto in polizza per

sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei Dirigenti/quadri/dipendenti/prestatori d'opera in genere, con l'Assicurato o fra di loro;

- 3.3 la Responsabilità Civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- attività sportive, ricreative, feriali, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, strutture di ospitalità, uffici;
 - attività rurali;
 - attività commerciali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi e/o presso insediamenti di Terzi.
- 3.4 la Responsabilità Civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione inerenti alla propria attività.
- 3.5 la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione, gestione e/o partecipazione, a convegni, congressi, seminari, mostre, fiere, manifestazioni, attività ricreative per il proprio personale, di eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, visite ed impianti ed installazioni, proprie e/o di terzi, concorsi ed iniziative.
- 3.6 La Responsabilità Civile derivante dalla organizzazione e/o gestione di colonie e soggiorni ed altre attività similari, nonché altre attività ricreative ed educative,
- 3.7 La Responsabilità Civile derivante dall'accoglimento di "stagisti" – volontari e/o tirocinanti e simili - o altri soggetti lavoratori per inserimento sociale o educativo.
- 3.8 La Responsabilità Civile personale:
- Dei visitatori dell'Assicurato, di studenti, borsisti, "stagisti", allievi, tirocinanti, operatori, volontari in genere, mentre dette persone si trovano presso le sedi dell'Assicurato e/o operano a qualsiasi titolo per il medesimo;
 - Degli Amministratori del Contraente, per danni cagionati involontariamente a terzi e/o a dipendenti in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - Specifica del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsti dalle leggi vigenti ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
 - Specifica dei responsabili e coordinatori dei lavori e/o attività o di altre figure, previsti dalle leggi vigenti ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Resta peraltro inteso che la Società non risponde oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità di vari assicurati, tra loro e/o col Contraente.

Art. 4 –Limiti di risarcimento e partecipazione dell'Assicurato al rischio

Nell'ambito di operatività della garanzia R.C.T. si applica quanto segue:

- 4.1. Massimo indennizzo di Euro **300.000,00** per evento e per anno assicurativo:

- Per danni da interruzione o sospensione d'attività di terzi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- danni da inquinamento improvviso ed accidentale;
- danni da furto come precedentemente indicati

4.2. Massimo indennizzo di Euro **100.000,00** per evento e per anno assicurativo:

- danni a cose in consegna o custodia

4.3. Resta tra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con le franchigie sotto indicate, nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di dette franchigie per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tali somme.

RCT (danni a persone): franchigia frontale per sinistro di € 2.000,00

RCT (danni a cose): franchigia frontale per sinistro di € 500,00

RCO: franchigia frontale di € 2.500,00 per lavoratore infortunato.

Art. 5 – Validità territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 6 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sullo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto invece sia coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 C.C.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Art. 7 – Rinuncia alla rivalsa

Salvo sempre il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti di:

- Soggetti, consociati o collegati;
- Persone fisiche e/o Associazioni di persone di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.

Art. 8 – Regolazione premio

Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalle regolazioni devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti non abbia effettuato la comunicazione dei dati, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini sopraindicati e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/contraente non abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente, o a dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 9 – Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito all'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato oppure di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, a condizione che sia fornita per iscritto adeguata motivazione la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

Art. 10 – Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

Su richiesta del Contraente, la società informerà l'Assicurato sullo stato dei sinistri denunciati, comunicando la situazione delle varie posizioni, compreso il nominativo degli accertatori incaricati, degli importi pagati e l'ammontare dei sinistri riservati in attesa di definizione.

Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La Società non risponde di multe od ammende inflitte all'Assicurato.

Art. 12 – Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, che avesse in essere con l'Assicurato mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

Art. 13 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata in polizza e cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta, alla scadenza di detto periodo.

Art. 14 – Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 15 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'assicurato non paga, nei termini, i premi o le rate di premio successive, salvo quanto disposto dall'Art. 1901 del C.C., l'assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno di effettivo pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del C.C.

Il periodo di mora previsto dal predetto Art. 1901 C.C. è elevato a 30 giorni.

Art. 16 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo (PEC o mail), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società.

Art. 17 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Contraente.

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Validità esclusiva delle norme di capitolato

Si intendono operanti esclusivamente le norme di capitolato.

Art. 21 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 22 – Conteggio del premio

Preventivo fatturato di AltaVita-IRA € 18.000.000,00 al tasso del 1,80 pro mille imponibile. Il premio anticipato, regolabile nei modi e nei termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di € 32.400,00 (oltre all'imposta).

MISURE RESTRITTIVE –SANZIONI INTERNAZIONALI

La società assicuratrice dichiara e il contraente prende atto che la società assicuratrice non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la società assicuratrice a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi la società assicuratrice non è tenuta a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

(i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine "entità" comprende qualsiasi società capogruppo partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

- CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK, DI LUGANSK DI KHERSON E DI ZAPORIZHZHIA. "

Appendice di Esclusione Cyber

Definizioni

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "**Sistema Informatico**"

Incidente Cyber:

-qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**"

-qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o fa regolare operatività di un "**Sistema Informatico**"

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile/ compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "**Sistema Informatico**".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "**Sistema Informatico**"

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura /servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi struttura/ servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "**Dati informatici**" ma non i dati informatici stessi.

Esclusione Cyber

La presente polizza non copre: qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di

ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- Atto Cyber,(definizione) e "Incidente Cyber",(definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato Informatico" (definizione), compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito restano inclusi in copertura:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell' esclusione *Cyber*.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

La Società

l'Assicurato

Padova, _____

IL SEGRETARIO DIRETTORE GEN.LE

(Dott.ssa Adelaide Biondaro)